



Al Prefetto di Milano

Prot. fasc. 12B2-2014/-020175

Milano, 3 novembre 2014

PREMESSO che:

- lo scorso 25 giugno u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno c.a., con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto u.s. è entrata in vigore la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;

- con le nuove norme, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcune imprese operanti nell'ambito dei lavori Expo, è stata istituita un'Unità Operativa Speciale per l'Expo, che supporterà il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, nello svolgimento dei “... *compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015* ...”;

- il Decreto Legge, oggi convertito con modificazioni nella citata L. n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, “ ... *ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali* ...”;

- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;



Al Prefetto di Milano

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa¹;

DATO ATTO che, nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, è stata emessa, lo scorso 5 maggio u.s.², un'Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali che ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico di diversi soggetti, tra i quali Enrico Maltauro, ex Amministratore Delegato dell'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, e Angelo Paris, all'epoca dei fatti addebitatigli Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto per la realizzazione della c.d. "Piastra" del sito espositivo di Expo e delle cosiddette "Architetture di Servizio afferenti al sito espositivo", entrambi indagati a vario titolo, unitamente ad altri soggetti facenti parte del sodalizio criminale, per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa d'asta, alla rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio ed al traffico di influenze illecite nell'ambito di appalti illecitamente aggiudicati da alcune società pubbliche, tra le quali Expo 2015 SpA;

ATTESO che, nell'ambito degli appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale affidati dalla società Expo 2015 SpA, l'appalto delle cosiddette "Architetture di servizio afferenti al sito espositivo" è stato aggiudicato all'impresa sopra indicata in qualità di mandataria del RTI, costituito dall'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (in qualità di mandataria) e dall'impresa Cefla Soc. Coop. (mandante);

PRESO ATTO che in data 10 luglio u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC, apposita nota di "richiesta di straordinaria e temporanea gestione della società Maltauro SpA con riferimento all'appalto relativo alle "Architetture di servizio" afferenti al sito per l'Esposizione

¹ Cfr., Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio c.a.

² Cfr., Ordinanza in materia cautelare personale n. 1015/2011 R.G.G.I.P. del 5 maggio 2014, emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del Proc. Pen. N. 948/11 RG N.R.



Al Prefetto di Milano

Universale del 2015”³, con la quale è stata richiesta, ai sensi dei nuovi poteri conferiti dal predetto DL n. 90/2014, l’emissione della misura del commissariamento, ex art. 32, comma 1, lettera b);

RICHIAMATI - i propri precedenti decreti, adottati, rispettivamente, lo scorso 16 luglio e 20 agosto c.a., con i quali:

- è stata confermata, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 dell’art. 32 del predetto DL, così come oggi convertito in Legge, e la fondatezza della richiesta formulata dal Presidente dell’ANAC di adozione delle misure previste dalla lett. b) del comma 1 del predetto art. 32;

- si è provveduto alla straordinaria e temporanea gestione dell’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, nominando il Prof. Armando Brandolese, Professore emerito presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, in “Impianti industriali meccanici”, attualmente Professore a contratto di “Gestione dei sistemi logistici e produttivi”, quale amministratore per la straordinaria e temporanea gestione dell’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, oggi convertito in L. n. 114/2014;

- si è provveduto a nominare il Prof. Franco Amigoni, Professore ordinario di “Programmazione e controllo” presso l’Università Bocconi di Milano, amministratore per la straordinaria e temporanea gestione dell’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, per affiancare il Prof. Armando Brandolese, alla luce della necessità di approfondire maggiormente gli aspetti di natura economico-finanziaria- bilancistica, per i motivi meglio riportati nel richiamato provvedimento del 20 agosto c.a.;

DATO ATTO che, a supporto della valutazione effettuata sulla gravità dei fatti oggetto della predetta indagine, sono stati richiamati, tra le altre cose, i seguenti elementi, posti entrambi a fondamento, presidio e salvaguardia del corretto operato da parte della società, nella prosecuzione dei lavori relativi all’appalto oggetto della predetta indagine:

- il procedimento sanzionatorio avviato dalla società Expo Milano 2015, come meglio precisato nel predetto decreto adottato lo scorso 16 luglio u.s., che ha diffidato, messo in mora e, successivamente, intimato al pagamento della sanzione, l’Impresa Costruzioni Maltauro “ ... *al*

³ Cfr., nota ANAC prot. n. 0013739 del 10 luglio c.a.



Al Prefetto di Milano

rispetto del Contratto e del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Milano (ndr)...”, in relazione a diverse violazioni commesse dalla stessa che “ ... hanno riguardato anche attività sensibili ai sensi dell’art. 5 del Protocollo di Legalità ...”, tra le quali l’omessa comunicazione della presenza, in diversi cantieri di altra opera aggiudicata alla stessa società, in particolare, dell’opera afferente le c.d. “Vie d’Acqua Sud”, di imprese affidatarie di servizi e forniture da parte di quest’ultima, non inseriti nella piattaforma informatica SI.G.Expo, e l’avvio di lavorazioni senza che le stesse “ ... fossero state inserite nei programmi settimanali di cantiere e nel Settimanale di cantiere ...e (ndr) senza che le presenze di operai e mezzi ... fossero rendicontate nei rapporti giornalieri sulle presenze in cantiere ...”⁴;

- il procedimento di monitoraggio della fase esecutiva dei lavori relativi all’appalto delle c.d. “Architetture di Servizio”, avviato dalla stessa società Expo con proprio atto del 4 giugno u.s.5, “ ... in considerazione della grave compromissione del rapporto fiduciario conseguente al provvedimento di custodia cautelare nei confronti del legale rappresentante dell’impresa ...” finalizzato “ ... a poter riesaminare e rivalutare, in ogni momento, la sussistenza di condizioni utili a sostenere la prosecuzione del rapporto contrattuale in questione, ovvero la necessità di attivare azioni in autotutela ...”⁶;

CONSIDERATO, inoltre, che, nell’ambito della medesima indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, di cui si è già fatto cenno, è stata emessa, lo scorso 13 ottobre u.s.⁷, un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali che ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico di diversi soggetti, tra i quali:

- Giandomenico Maltauro, cugino di Enrico Maltauro, Amministratore unico della Zerbo & Marinante SrL fino al 2010, anno in cui la società è stata posta in liquidazione, detenuta per il 94,92% dalla Maltauro Partecipazioni SpA, che detiene il 99,92% delle quote dell’Impresa Giuseppe Maltauro SpA;

⁴ Cfr., determinazione n. DC/20140306/U-15/cc del 6 marzo 2014 della società Expo 2015 SpA, a firma del responsabile del procedimento dell’appalto “Progetto Vie d’Acqua – Via d’acqua Sud – Canale e collegamento Darsena – Expo/Fiera”.

⁵ Cfr., determinazione n. DC/20140604/U-6/cc del 4 giugno 2014 della società Expo 2015 SpA, a firma del responsabile del procedimento dell’appalto delle c.d. “Architetture di Servizio afferenti il sito dell’Esposizione Universale 2015”.

⁶ Cfr., determinazione n. DC/20140604/U-6/cc, cit.

⁷ Cfr., Ordinanza in materia cautelare personale n. 1015/2011 R.G.G.I.P. del 13 ottobre 2014, emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano, nell’ambito del Proc. Pen. N. 948/11 RG N.R.



Al Prefetto di Milano

- Antonio Acerbo, all'epoca dei fatti addebitatigli Commissario delegato alle opere ed Infrastrutture per Expo 2015 SpA, Direttore Construction e Responsabile Unico del Procedimento del Padiglione Italia, Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto per la realizzazione delle cosiddette "Vie d'Acqua Sud-Canale e Collegamento Darsena-Expo/Fiera";

- Andrea Castellotti, ex Direttore Commerciale dell'impresa Tagliabue SpA, assunto, nel corso dell'anno 2014, dalla società Expo 2015 SpA, con le funzioni di "specialista lavori" per il Padiglione Italia;

tutti indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa d'asta, nell'ambito dell'appalto illecitamente aggiudicato dalla società Expo 2015 SpA, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle suddette "Vie d'Acqua Sud-Canale e Collegamento Darsena-Expo/Fiera";

ATTESO che, nell'ambito degli appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale affidati dalla società Expo 2015 SpA, l'appalto delle cosiddette "Vie d'Acqua Sud Canale e Collegamento Darsena-Expo/Fiera", di seguito denominato appalto delle "Vie d'Acqua Sud", è stato aggiudicato al RTI, costituito dall'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (in qualità di mandataria) e dall'impresa Tagliabue SpA (mandante), dall'impresa Cogni SpA (mandante), e dall'impresa Mezzanzanica SpA (mandante);

PRESO ATTO che in data 27 ottobre u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC, apposita nota di "richiesta di straordinaria e temporanea gestione delle società Maltauro SpA e Tagliabue SpA con riferimento all'appalto relativo alle "Vie d'Acqua Sud" afferenti al sito per l'Esposizione Universale del 2015"⁸, con la quale viene richiesta, ai sensi dei nuovi poteri conferiti dal predetto DL n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014, l'emissione della misura del commissariamento, ex art. 32, comma 1, lettera b), convertito in L. n. 114/2014;

RILEVATO che l'art. 32, comma 2, del predetto D.L., convertito in L. n. 114/2014, prevede espressamente che *"Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, ... provvede nei dieci giorni*

⁸ Cfr., nota ANAC prot. n. 0018444 del 27 ottobre c.a.



Al Prefetto di Milano

successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, ...”;

RITENUTO, ai fini di cui sopra, di dover preventivamente procedere alla verifica e all'accertamento dei presupposti indicati al comma 1 del predetto art. 32, sotto i profili soggettivi ed oggettivi dell'ambito di applicazione della norma;

CONSIDERATO che la norma in questione prevede che la richiesta di applicazione delle misure straordinarie previste al primo comma dell'art. 32 debba essere avanzata al “... *Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante ...*”;

RITENUTA sussistente la propria competenza a provvedere in merito a quanto proposto dal Presidente dell'ANAC, procedendo all'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.

DATO ATTO, sotto un profilo oggettivo, che l'attivazione delle misure di gestione nei confronti dell'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA e dell'impresa Tagliabue SpA, relativamente all'appalto delle “Vie d'Acqua Sud”, è stata proposta dal Presidente dell'ANAC in virtù della condotta illecita rilevata da “... *numerose intercettazioni telefoniche ..., riscontri precisi e puntuali anche di carattere documentale effettuati dalla polizia giudiziaria delegata, ... dichiarazioni rese da coindagati di reato connesso o da persone informate sui fatti ...*”, e posta in essere dagli indagati:

- Giandomenco Maltauro, cugino di Enrico Maltauro, all'epoca dei fatti Amministratore pro-tempore della società Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, che “... *ha ottenuto notizie riservate durante lo svolgimento della gara e soprattutto si è assicurato la benevolenza del Presidente e della commissione aggiudicatrice, ing. Acerbo Antonio, per ottenere l'attribuzione di un punteggio sulla qualità dell'offerta che è risultato determinante per l'aggiudicazione ...*”;

- Antonio Acerbo, la cui disponibilità “... *era stata conseguita in modo illecito (da ciò la contestazione di corruzione) sia offrendogli uno (pseudo) incarico professionale a favore della*



Al Prefetto di Milano

società di progettazione del di lui figlio sia anche assecondando la sua richiesta di aumentare la percentuale di lavori nell'ATI alla Tagliabue SpA ... che ... aveva, infatti, potuto godere di un significativo aumento della percentuale in origine offerta dalla Maltauro SpA ... proprio grazie all'intercessione dell'ing. Acerbo, a cui la Tagliabue SpA aveva, fra l'altro, promesso futuri incarichi professionali sempre a favore della società del figlio ...”;

- *Andrea Castellotti, “... già direttore commerciale della Tagliabue e successivamente fatto assumere nella struttura del Padiglione Italia proprio con un ruolo di collaboratore dell'Acerbo medesimo ...”⁹;*

DATO ATTO, inoltre, quanto alla valutazione sulla gravità dei fatti in questione, che il Presidente dell'ANAC ha evidenziato che “... i fatti così come ricostruiti nel provvedimento restrittivo adottato dal Gip presso il Tribunale di Milano ... appaiono di per sé già connotati da quegli elementi che da soli potrebbero essere sufficienti a giustificare l'adozione della più grave misura del commissariamento dell'appalto di cui alla lettera b) dell'art. 32 ...”, precisando, inoltre che:

- *“... quanto alla Maltauro SpA ... la società abbia una rilevante e spregiudicata capacità di ottenere illecitamente commesse pubbliche, facendo ricorso ad appoggi soggettivi di intermediari e pubblici ufficiali diversi, disponibili ad assecondarne gli illeciti obiettivi ... o (ndr) ... anche soggetti che non sono titolari né di cariche sociali né tantomeno di compiti amministrativi o tecnici, come è avvenuto per Giandomenico Maltauro, formalmente estraneo alla società, anche se strettamente imparentato all'amministratore delegato dell'epoca ed ai soci della compagine azionaria ...”;*

- *quanto alla Tagliabue SpA, per la sua “... capacità di intessere rapporti illeciti e di ottenere il sostanziale raddoppio dei lavori utilizzando un legame preferenziale con uno dei più potenti burocrati ... l'ing Antonio Acerbo ...”, e per il ruolo assunto da Andrea Castellotti, che “... da direttore commerciale della ... Tagliabue viene traghettato, in modo quantomeno inopportuno e spregiudicato, nelle strutture operative di Expo SpA e con un ruolo non certo secondario, in*

⁹ Cfr. nota ANAC, cit.



Al Prefetto di Milano

quanto inserito nella schiera dei più stretti collaboratori del responsabile tecnico di Padiglione Italia ...»¹⁰;

considerazioni, quelle sopra riportate, per cui lo stesso Presidente propone, direttamente, l'attivazione della misura più grave di commissariamento dell'appalto in questione individuata dalla lettera b) dell'art. 32 del DL n. 90/2014;

CONSIDERATO, infine, che la predetta richiesta di applicazione delle misure di gestione da attivare nei confronti dell'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA e dell'impresa Tagliabue SpA, relativamente all'appalto delle "Vie d'Acqua Sud", è stata preceduta dalla comunicazione alle interessate dell'avvio del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, e ritenuto di condividere il predetto iter procedimentale, stante la natura cogente della norma e la sua incidenza così invasiva nella sfera dell'autonomia privata e di impresa;

CONFERMATA, quindi, innanzitutto, alla luce di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 32 del predetto D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;

ATTESO che, in tale fase partecipativa al procedimento, l'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA ha evidenziato:

- l'avvio di una profonda rivisitazione della struttura organizzativa, delle quote sociali, dei controlli interni, della composizione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza¹¹, finalizzate alla revisione del sistema delle deleghe gestorie, a rafforzare la centralità dell'organo consiliare e l'operatività del predetto Organismo di Vigilanza, nonché a garantire il rispetto e l'attuazione dei principi di legalità di cui al sistema preventivo aziendale conforme al D.Lgs. n. 231/2001, già adottato dall'azienda sin dal 2003;

- l'avvenuta formalizzazione della cessione delle quote di Enrico Maltauro nella Maltauro Partecipazioni SpA;

- la definizione del procedimento di monitoraggio della fase esecutiva dei lavori relativi all'appalto delle "Vie d'Acqua Sud", avviato dalla stessa società Expo con proprio atto del

¹⁰ Cfr. nota ANAC, cit.



Al Prefetto di Milano

4 giugno u.s.¹², con la determinazione di insussistenza di elementi in fatto e in diritto per risolvere per inadempimento il contratto di appalto;

- la conferma della “... *piena disponibilità a proseguire nella fattiva collaborazione con le Autorità competenti al fine di garantire il costante accesso alla documentazione contrattuale ... relativa al Contratto di Appalto Vie d’Acqua nonché, ove venisse deciso ... di provvedere direttamente alla gestione del Contratto di Appalto Vie d’Acqua, a fornire la propria piena disponibilità a interloquire in via continuativa con il soggetto o i soggetti che la medesima Autorità ritenesse di incaricare a tal fine, fino alla completa esecuzione di detto contratto ...*”¹³;

ATTESO, inoltre, che, in tale fase partecipativa al procedimento, l’Impresa Tagliabue SpA ha evidenziato:

- l’entità minima della partecipazione dell’impresa suddetta al RTI affidatario dei lavori in questione, tale per cui la stessa non avrebbe attribuito rilevanza alla gara, le cui incombenze furono trattate dall’addetto commerciale dell’impresa, Andrea Castellotti;

- la dissociazione della società dal Castellotti, fin dal 28 giugno 2010, su possibili riconoscimenti o incarichi a terzi, e la chiusura consensuale del rapporto di lavoro con lo stesso, in sede sindacale;

- l’estraneità dell’impresa ai fatti oggetto di indagine, confermati dal fatto che il legale rappresentante della società, né qualche altro dipendente, sono stati coinvolti nel provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria;

- l’indiscutibile valore morale e la correttezza della società, documentata dall’aver adottato e reso operativo un sistema di controllo e prevenzione di possibili reati, anche di natura corruttiva, attraverso il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, e dall’esito positivo della verifica ispettiva straordinaria effettuata, lo scorso 21 ottobre c.a., dall’Organismo di Vigilanza;

¹¹ Organismo istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

¹² Cfr. determinazione n. DC/20140604/U-5/cc del 4 giugno 2013 della società Expo 2015 SpA, a firma del responsabile del procedimento dell’appalto “Progetto Vie d’Acqua – Via d’acqua Sud – Canale e collegamento Darsena – Expo/Fiera”.

¹³ Cfr., “Memoria nell’interesse di Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.” del 24 ottobre 2014.



Al Prefetto di Milano

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, di quanto espresso nelle controdeduzioni presentate dalle società ed esaminato quanto in esse contenuto;

VISTO l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009, in forza del quale al Prefetto della provincia di Milano è stato affidato, in particolare per quanto concerne l'Expo, il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, attribuendogli competenze speciali e derogatorie rispetto a tutta la filiera delle imprese operanti nell'Expo, assoggettate a procedure più stringenti di controllo, indipendentemente dalla sede legale della società e dall'importo del contratto;

DATO ATTO che le innovative misure previste dalla novella governativa, ora recepita in Legge, devono essere attivate dal Prefetto previa valutazione della particolare "gravità dei fatti".

CONSIDERATO, al riguardo, che, in relazione all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA:

- nell'ambito della complessa ed articolata attività di analisi condotta da questa Prefettura sulle opere Expo, in attuazione dei disposti del predetto art. 3 quinquies del DL n. 135/2009, l'impresa in questione è stata oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ufficio, sin dall'anno 2013;

... *omissis* ...

- in ogni caso, la stessa società, in sede di presentazione della memoria presentata al Presidente dell'ANAC di seguito alla comunicazione di avvio del procedimento da questi trasmessa all'impresa ai sensi del predetto art. 7 della Legge n. 241/1990, ha dimostrato preventiva acquiescenza alle misure che sarebbero state, eventualmente, adottate dall'Autorità competente per la temporanea e straordinaria gestione del contratto di appalto delle "Vie d'Acqua Sud"¹⁴;

CONSIDERATO, inoltre, che:

¹⁴ Cfr., "Memoria nell'interesse di Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A." del 24 ottobre 2014, cit.



Al Prefetto di Milano

- il procedimento sanzionatorio avviato dalla società Expo Milano 2015¹⁵, come meglio precisato nel predetto decreto adottato lo scorso 16 luglio u.s., in relazione al quale la stessa società Expo ha adottato, lo scorso 8 agosto u.s., apposito atto di intimazione di pagamento dell'importo della sanzione ragguagliato allo stato di avanzamento dei lavori al 30 aprile c.a.¹⁶; riguarda proprio l'appalto oggetto dell'indagine in questione relativo alle "Via d'acqua Sud";

- il procedimento di monitoraggio della fase esecutiva dei lavori, relativo all'appalto delle c.d. "Architetture di Servizio", avviato dalla stessa società Expo con proprio atto del 4 giugno u.s.¹⁷, " ... *in considerazione della grave compromissione del rapporto fiduciario conseguente al provvedimento di custodia cautelare nei confronti del legale rappresentante dell'impresa ...*" risulta tuttora in corso, e conferma il venir meno del rapporto fiduciario tra l'impresa e la società Expo 2015 SpA, tale da confermare la spregiudicatezza del *modus operandi* dell'impresa;

CONSIDERATO, inoltre, che, in relazione all'impresa Tagliabue SpA:

- nell'ambito della complessa ed articolata attività di analisi condotta da questa Prefettura sulle opere Expo, in attuazione dei disposti del predetto art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009, l'impresa in questione è stata oggetto di istruttoria da parte di questo Ufficio;

- in sede di istruttoria antimafia non sono emersi elementi di controindicazione relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ... *omissis* ...

CONSIDERATO, infine, che, con specifico riferimento all'appalto oggetto della proposta di adozione delle misure previste dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014, la società Expo 2015 SpA, ha adottato, con determinazione assunta lo scorso 4 giugno u.s., in considerazione " ... *del grave pregiudizio arrecato dai predetti accadimenti* (ndr il provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'ex Amministratore Delegato dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA) *al*

¹⁵ Cfr., determinazione n. DC/20140306/U-15/cc del 6 marzo 2013 della società Expo 2015 SpA, a firma del responsabile del procedimento dell'appalto "Progetto Vie d'Acqua – Via d'acqua Sud – Canale e collegamento Darsena – Expo/Fiera".

¹⁶ Cfr., determinazione n. DC/20140808/U-08/cc dell'8 agosto 2014 della società Expo 2015 SpA, a firma del responsabile del procedimento dell'appalto "Progetto Vie d'Acqua – Via d'acqua Sud – Canale e collegamento Darsena – Expo/Fiera".



Al Prefetto di Milano

rapporto fiduciario in essere tra Stazione Appaltante e Appaltatore ...”, apposito atto di avvio di una fase di istruttoria di verifica e di monitoraggio della fase esecutiva dei lavori e di gestione del contratto, finalizzata “ ... a poter riesaminare e rivalutare, in ogni momento, la sussistenza di condizioni utili a sostenere la prosecuzione del rapporto contrattuale in questione, ovvero la necessità di attivare azioni in autotutela ...”¹⁸;

RITENUTE, pertanto, sussistenti le esigenze cautelari tutelate dalla norma, atteso che gli elementi emersi nell’Ordinanza di Custodia Cautelare ed evidenziati dal Presidente dell’ANAC descrivono, di fatto, una condotta illecita, grave e incontrovertibile, posta in essere da:

... omissis ...

RITENUTA, quindi, fondata la richiesta formulata dal Presidente dell’ANAC di adozione delle più gravi misure previste dalla lett. b) del predetto art. 32, per i seguenti motivi:

- la gravità del *modus operandi* dell’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro ha dimostrato, nel tempo, di “adattarsi” a pressioni criminali pur di acquisire commesse, soprattutto nei contesti condizionabili dalla criminalità, pur non rilevanti, all’epoca, ai fini antimafia, ma che, oggi, assumono rilievo ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 32;

- anche i fatti rilevati e sanzionati dalla società Expo 2015 SpA confermano la spregiudicatezza¹⁹ con cui la suddetta società, in concreto, esegue i lavori, dando contezza che la stessa prosegue ancora la sua azione con il medesimo *modus operandi* che già la ha caratterizzata in passato, tanto da essere definita dal Presidente dell’ANAC, come una società a “...carattere indiscutibile tendenzialmente seriale delle condotte illecite ...”²⁰;

- la valutazione effettuata dalla società Expo 2015 SpA, in merito alla necessità di attivazione di un procedimento di monitoraggio della fase esecutiva dei lavori, e il venir meno del rapporto fiduciario, così come evidenziato dalla stessa, pur non avendo portato alla risoluzione del contratto di appalto, richiedono, alla luce di quanto reso evidente dall’Ordinanza di custodia

¹⁷ Cfr., determinazione n. DC/20140604/U-6/cc del 4 giugno 2013 della società Expo 2015 SpA, a firma del responsabile del procedimento dell’appalto delle c.d. “Architetture di Servizio afferenti al sito per l’Esposizione Universale 2015”.

¹⁸ Cfr., determinazione n. DC/20140604/U-6/cc, a firma del responsabile del procedimento dell’appalto “Progetto Vie d’Acqua – Via d’acqua Sud – Canale e collegamento Darsena – Expo/Fiera”.

¹⁹ Cfr., nota Centro Operativo DIA di Milano, cit.

²⁰ Cfr., nota ANAC, cit.



Al Prefetto di Milano

cautelare in merito alle intricate e intrecciate condotte dei soggetti facenti capo “di fatto” a entrambe le imprese in questione, l’urgente e tempestiva attivazione delle misure di gestione straordinaria dell’impresa, a presidio e salvaguardia del corretto operato da parte della società, nella prosecuzione dei lavori relativi all’appalto oggetto di indagine;

... *omissis* ...

RITENUTO, pertanto, che:

... *omissis* ...

- persiste, quindi, la possibilità di condizionamento nell’esecuzione dell’appalto delle “Vie d’Acqua Sud” e la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa, finalizzati a garantire che la prosecuzione di un appalto affidato illecitamente avvenga al riparo da ulteriori tentativi di condizionamento criminale e senza che l’impresa ne tragga un ingiusto profitto, in quanto derivante da una condotta illecita;

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2 dell’art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, e dell’impresa Tagliabue SpA, procedendo alla nomina di uno o più amministratori cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto di indagine relativo alle “Vie d’Acqua Sud”, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, “ ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all’esecuzione dell’appalto da cui trae origine la misura ...*”²¹.

RITENUTO di procedere alla nomina di due amministratori, giusto il disposto del comma 2 dell’art. 32 DL n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, alla luce della positiva esperienza già maturata nell’ambito del trascorso periodo di applicazione delle medesime misure di straordinaria e temporanea gestione applicate all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA per l’appalto delle

²¹ Cfr., in merito, Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell’Interno e l’ANAC, cit.



Al Prefetto di Milano

c.d. “Architetture di Servizio”, che ha evidenziato, nel corso del commissariamento, la necessità di approfondire, oltre agli aspetti esecutivi e gestionali dell’appalto, anche gli aspetti di natura economico-finanziaria-bilancistica, alla luce:

- di quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D.L. 90/2014²², convertito in L. n. 114/2014 con particolare riferimento a quanto di seguito indicato: “...l’utile d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo...”;

- della possibilità di verificare le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell’Interno e l’ANAC, che, tra le altre cose, individua con le misure di gestione in questione l’attivazione di una “ ... forma di gestione separata e “a tempo” di un segmento dell’impresa, ... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall’ordinamento - si pensi ad esempio a quelli regolati dall’art. 2447-bis c.c. - che consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare ...”²³;

RITENUTO, al contempo, di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013²⁴, nelle more dell’approvazione del Regolamento attuativo di cui all’art. 8 del suddetto D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013²⁵ e della definizione delle relative tabelle;

INTERPELLATI, all’esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio:

- il Prof. Emilio Bartezzaghi, Professore Ordinario di Gestione Aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, docente di “Sistemi Organizzativi”;

²² Cfr., art. 32, comma 7 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: “ ... Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l’utile d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all’esito dei giudizi in sede penale ...”.

²³ Cfr., in merito, Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell’Interno e l’ANAC, cit.

²⁴ Cfr., in merito, Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell’Interno e l’ANAC, cit.

²⁵ Cfr., in merito, Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell’Interno e l’ANAC, cit.



Al Prefetto di Milano

- il Prof. Giuseppe Airoidi, Professore ordinario presso il Dipartimento di Management e Tecnologia dell'Università Bocconi di Milano, in particolare, di “*Corporate Governance* ed Etica Professionale” ed “Economia Aziendale e Gestione delle Imprese/Management”;

i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. in questione, convertito nella L. n. 114/2014, e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'appalto delle “Vie d'Acqua Sud”, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO che il Prof. Emilio Bartezzaghi:

- vanta una riconosciuta esperienza accademica nel settore, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;

- è membro del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità Qualità e Prodotto di Certiquality, consulente professionale per imprese ed enti pubblici, e membro, come amministratore indipendente, di Consigli di Amministrazione di diverse società;

- svolge, da diversi anni, un'intensa attività di ricerca e collaborazione di natura organizzativa e culturale rivolta allo sviluppo dell'Ingegneria Gestionale in Italia, ricoprendo cariche direttive in diverse Organizzazioni e Associazioni italiane ed europee, nell'ambito della gestione dell'innovazione e del cambiamento organizzativo, dell'*operations* e del *supply chain management*, esperienze tutte che qualificano la specifica capacità gestionale di un'azienda delle dimensioni dell'Impresa Costruzioni Maltauro SpA, e dell'impresa Tagliabue SpA;

DATO ATTO che il Prof. Giuseppe Airoidi:

- vanta una riconosciuta esperienza accademica nel settore, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;

- svolge, da diversi anni, un'intensa attività di ricerca ed è autore di numerose pubblicazioni, con particolare riferimento agli assetti istituzionali delle aziende e alle strutture di *corporate governance*, all'organizzazione aziendale, alla progettazione delle strutture organizzative e dei sistemi operatori;

- è stato membro di Consigli di Amministrazione e consulente di direzione aziendale di imprese di medie e grandi dimensioni di diverse società, e vanta varie esperienze professionali



Al Prefetto di Milano

nel settore aziendale ed economico-bilancistico, esperienze tutte che rispondono al meglio alle esigenze di gestione economico-finanziaria dell'appalto in questione, sia dal punto di vista della definizione e del monitoraggio del budget di commessa, sia da quello della sua consuntivazione, nonché dal punto di vista della formulazione del bilancio della commessa stessa, al fine di poter identificare con estrema chiarezza – anche in prospettiva dell'eventuale attivazione di meccanismi di controllo interni e/o esterni – gli utili e/o le eventuali perdite afferenti unicamente la commessa stessa;

RITENUTO di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto di appalto, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del sito espositivo, in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto che in data 27 ottobre u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC, apposita nota di “richiesta di straordinaria e temporanea gestione delle società



Al Prefetto di Milano

Maltauro SpA e Tagliabue SpA con riferimento all'appalto relativo alle "Vie d'Acqua Sud" afferenti al sito per l'Esposizione Universale del 2015"²⁶, con la quale viene richiesta, ai sensi dei nuovi poteri conferiti dal predetto D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, l'emissione della misura del commissariamento, ex art. 32, comma 1, lettera b);

3. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 32 del predetto D.L., convertito in L. n. 114/2014;

4. di ritenere fondata, per tutti i motivi citati in premessa, la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dalla lett. b) del comma 1 del predetto art. 32;

5. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, e dell'impresa Tagliabue SpA, procedendo alla nomina di due amministratori cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione delle suddette imprese, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto di indagine delle "Vie d'Acqua Sud", dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, " ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura ...*"²⁷;

6. di procedere alla nomina di due amministratori, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, alla luce della positiva esperienza già maturata nell'ambito del trascorso periodo di applicazione delle medesime misure di straordinaria e temporanea gestione applicate all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA per l'appalto delle c.d. "Architetture di Servizio", che ha evidenziato, nel corso del commissariamento, la necessità di approfondire, oltre agli aspetti esecutivi e gestionali dell'appalto, anche gli aspetti di natura economico-finanziaria-bilancistica, come meglio precisato in premessa;

7. di nominare il Prof. Emilio Bartezzaghi, Professore Ordinario di Gestione Aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, docente di "Sistemi Organizzativi", e il Prof. Giuseppe Airoidi, Professore ordinario presso il Dipartimento di Management e Tecnologia dell'Università Bocconi di Milano, di "*Corporate Governance* ed Etica Professionale" ed "Economia Aziendale e Gestione delle Imprese/Management", amministratori per

²⁶ Cfr., nota ANAC prot. n. 0018444 del 27 ottobre c.a.



Al Prefetto di Milano

la straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, e dell'impresa Tagliabue SpA, limitatamente all'appalto delle "Vie d'Acqua Sud", ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014;

8. di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013²⁸, nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 8 del suddetto D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013²⁹ e della definizione delle relative tabelle;

9. di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto di appalto, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del sito espositivo, in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015;

DISPONE

10. di notificare, nelle forme di legge, e opportunamente omissato nelle parti coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza e di riservatezza, il presente atto all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, all'impresa Tagliabue SpA, e alla società Expo 2015 SpA;

11. di comunicare il presente atto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto e CCASGO, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e, per quanto di competenza, alla Prefettura di Vicenza, in qualità di Prefettura ove ha sede legale l'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA e, per conoscenza e opportunamente omissato, alle imprese Cogni SpA e Mezzanzanica SpA, nella loro qualità di mandanti del RTI aggiudicatario dell'appalto oggetto di indagine, e agli amministratori per la temporanea e straordinaria gestione dell'Impresa Costruzioni Maltauro SpA per l'appalto delle c.d. "Architetture di Servizio", Prof. Armando Mario

²⁷ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

²⁸ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

²⁹ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Al Prefetto di Milano

Nicola Brandolese e Prof. Franco Amigoni, nominati con propri precedenti provvedimenti, rispettivamente, del 16 luglio e del 20 agosto c.a.;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lombardia - Sezione di Milano, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Milano, opportunamente omissato nelle parti coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza e di riservatezza, e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte dalle predette imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza. (artt. 24 co. 2 L. 241/1990 e 3 DM 415/1994).

IL PREFETTO
f.to (Tronca)